



em

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice

Dr. VITALE Michele

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

_____, nato il _____, ed ivi
residente in Via _____ - domicilio eletto presso lo studio
dell'Avv. Capraro Fabio del Foro di Treviso

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

della contravvenzione p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett. C) - 2bis - 2 sexies,
D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e succ. modif., perché conduceva l'autoveicolo
Mercedes Classe B targato _____ in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche (essendo stati accertati
valori di concentrazione alcolica pari a 1,79 g/l - accertamento eseguito
sui liquidi biologici) e causava un incidente stradale (perdeva il
controllo del veicolo e usciva autonomamente dalla sede stradale).
Accertato in Trevignano il 1.6.2013.

N. 240/16 Reg.Sent

N. 5241/13 N.R.

N. 552/15 R.G.

Camp. Pen

Fatta scheda il:

Sentenza in data: 10.02.16

Depositata il:

22.4.16
Il Cancelliere

TRIBUNALE PENALE DI TREVISO

Appellata il:

dal:

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo
al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

ph

Con l'intervento del V.P.O. Dott.ssa Francesca De Nardi; dell'Avv. Fabio Capraro del Foro di Treviso – di fiducia --.

CONCLUSIONI DEL P.M.: ritenuta la penale responsabilità, chiede la condanna alla pena finale, considerato l'aumento ex art. 186 co. 2 sexies c.d.s., di mesi 12 di arresto ed euro 2000 di ammenda.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA: chiede l'assoluzione con formula più ampia, in subordine chiede l'assoluzione ex art. 530 secondo comma c.p.p., in ulteriore subordine chiede l'assoluzione per tenuità del fatto.

A seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. 615/14 in data 10 marzo 2014, il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva che _____ - come sopra generalizzato - venisse tratto a giudizio avanti a questo Tribunale, in veste monocratica per rispondere della contravvenzione all'art. 186 lett. c) C.d.S. per aver condotto l'autovettura Mercedes Classe B) targata _____ in stato di ebbrezza alcolica, con le circostanze aggravanti dell'aver provocato un incidente stradale (comma 2-bis) e dell'ora notturna (comma 2 sexies), come meglio precisato e specificato in epigrafe.

All'esito dell'odierno dibattimento, celebrato nelle forme ordinarie nella verbalizzata presenza dell'imputato, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, all'udienza dell'8 luglio 2015, venivano esaminati i testi della pubblica accusa Nascimben Pierre e Favretto Michele, quelli della difesa Meneghello Monica e Dal Bello Luciano nonché esaminato l'imputato.

Indi, il giudicante ai sensi dell'arr. 506 c.p.p., indicava alla difesa quale nuovo tema di prova l'acquisizione, presso l'USL n. 8 di Asolo, Ospedale di Montebelluna, della documentazione sanitaria afferente il ricovero di _____ la notte del 1° giugno 2013.

Differito il dibattimento all'odierna udienza del 10 febbraio 2016, il difensore, in evasione dell'incarico, dimetteva documentazione sanitaria oggetto del tema di prova.

Veniva, quindi, esaminato il teste tecnico della difesa, Cottin Michele, il quale all'esito dell'esame dimetteva relazione tecnica a sua firma.

Indi, dichiarati utilizzabili gli atti facenti parte del fascicolo per il dibattimento, sulle conclusioni della pubblica accusa e della difesa, il giudicante decideva come da separato dispositivo.

Sulla base dell'esame dibattimentale dei testi indotti dalla pubblica accusa, della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dei documenti prodotti nel corso del dibattimento parti, è stato possibile ricostruire il sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta l'autovettura condotta dall'odierno imputato

In particolare è emerso che appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna alle ore 00,55 del 1.6.2013 venivano inviati dalla Centrale Operativa in Trevignano, frazione Musano, ove sulla s.p. 102 si era verificato un sinistro stradale per autonoma fuoriuscita di strada di un'autovettura Mercedes Classe B la quale,

dopo aver colliso contro un ponticello ed ancor prima abbattuto un palo e della segnaletica stradale, aveva terminato la sua corsa in un fossato.

Veniva, quindi, individuata la presenza di una persona, identificata nell'odierno imputato il quale, secondo quanto riferito dai verbalizzanti intervenuti, a stento si reggeva in piedi, barcollava ed una volta avvicinatosi ai militari emanava un fortissimo alito vinoso.

Il , a causa del suo stato di ebbrezza veniva avviato presso il più vicino nosocomio ossia il pronto soccorso dell'Ospedale di Montebelluna.

Gli operanti, ripristinata la viabilità e la messa in sicurezza della strada pubblica, si recavano presso il nosocomio indicato chiedendo che venissero comunicati gli esiti dei prelievi da effettuarsi sul conducente al fine di conoscere il tasso di etanolo presente nel sangue.

Il giorno successivo pervenivano dall'u.s.l. 12 Veneziana Servizio di Medicina Legale Laboratorio di Igiene Ambientale e Tossicologia Forense di Mestre – Venezia gli esiti degli esami ematochimici eseguiti che davano esito positivo in quanto veniva accertato che il presentava un tasso di concentrazione alcolica nel sangue pari a 1,79 g/l.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale e' stato esaminato come testimone Favretto Michele, intervenuto dopo il verificarsi del sinistro.

Lo stesso invero ha riferito che percorrendo la s.p. 102 alla guida della propria autovettura aveva notato la presenza della mezzo incidentato all'interno del fossato.

Ha specificato che il veicolo era pieno di fumo ed egli, disceso lungo il fossato, aveva notato la presenza del conducente che tentava di mettere in moto la macchina.

Il testimone ha, altresì, chiarito che nonostante la ritrosia del guidatore aveva deciso di allertare i soccorsi chiamando il 113 interloquendo con i vigili del fuoco e con l'assistenza sanitaria.

Nel frattempo sopraggiungevano, a bordo di un furgone, due ragazzi che si fermavano unitamente ai quali aiutava il conducente ad uscire dalla macchina riversa sul fosso.

Secondo quanto riferito dal testimone poco dopo intervenivano i Carabinieri con i quali si svolgeva un breve colloquio (...mi hanno chiesto cosa era successo, gliel'ho detto. Hanno parlato con il signore gli hanno chiesto i documenti che ha preso in mano e gli sono caduti sotto la macchina e quindi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco e poi anche l'ambulanza).

Il teste ha, inoltre, confermato di essere rimasto sul posto fino all'arrivo dei Carabinieri unitamente ai due ragazzi sopraggiunti a bordo del furgone (verbale stenotipico cfr. f. 18).

Su domanda del difensore il Favretto ha riferito di essere giunto sul posto verso mezzanotte (verbale stenotipico f. 19) e che i Carabinieri erano arrivati nel giro di un quarto d'ora.

Invero, anche alla luce delle contestazioni difensive è emersa una obiettiva discrasia temporale di non trascurabile entità tra quanto deposto dal teste Favretto e quanto riferito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montebelluna.

Invero, sulla base dell'annotazione di servizio dei Carabinieri risulta che la C.O. avrebbe inviato sul posto una pattuglia alle ore 00,55 laddove secondo quanto dichiarato dal testimone la chiamata dovrebbe essere partita all'incirca verso mezzanotte ed un quarto.

E' ben vero che le indicazioni di orario sono generalmente approssimative (essendo ben difficile che chi si trovi in una situazione concitata e di stress consulti l'orologio) ma è pur vero che le stesse non possono neppure essere del tutto obliterate quando rivelino incongruenze di non secondario rilievo occorrendo comunque evidenziare che qualsiasi incongruenza, in forza del canone del favor rei, non può mai essere valutata a carico dell'imputato.

E' inoltre emersa un' ulteriore discrasia, non agevolmente spiegabile, tra quanto affermato dal teste Favretto laddove il testimone ha deposto di essere stato presente all'arrivo dei Carabinieri e di aver colloquiato brevemente con i militi e quanto riferito nell'annotazione di servizio in atti laddove si afferma che "non vi erano testimoni dell'accaduto ed al nostro arrivo il _____ era solo, riuscendo a spiegare che era lui alla guida dell'autovettura".

Tutto ciò premesso deve considerarsi che, per converso, appare scarsamente attendibile la versione sostenuta dall'imputato e suffragata dalla deposizione del teste Dal Bello Luciano indicato dalla difesa.

Sul punto giova considerare che il difensore ha dimesso decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale in data 21 febbraio 2014, esecutivo il 23 aprile 2014 con cui il Dal Bello veniva condannato per il reato di cui all'art. 378, 3° comma c.p., perché dopo la commissione della contravvenzione di cui all'art. 186 CdS da parte di _____, prima con dichiarazione 20.6.2013 allegata al ricorso proposto dal _____ avverso la sanzione amministrativa accessoria inflittagli quindi in sede di sommarie informazioni testimoniali davanti ai Carabinieri della Stazione di Montebelluna

in data 6.8.2013 asseriva falsamente che il aveva bevuto del liquore soltanto dopo che si era verificato l'incidente, così aiutandolo ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Sulla base di tale premessa occorre evidenziare che attesa la stretta connessione tra il fatto per cui oggi si procede ed il fatto oggetto dell'imputazione a carico del Dal Bello (quale risultante da citato decreto penale di condanna) lo stesso avrebbe dovuto, invero, essere sentito quale teste assistito nelle forme dell'art. 197 bis c.p.p..

In ogni caso la allegazione difensiva sostenuta dall'imputato e suffragata dall'esame testimoniale dello stesso Dal Bello (le cui dichiarazioni dovrebbero ritenersi inutilizzabili) si pone in contrasto con le affermazioni del teste Favretto, del tutto estraneo alla vicenda e non portatore di interessi confliggenti con quello dell'imputato.

Il , ha riferito che avendo poco prima dell'incidente incontrato il Dal Bello in un locale pubblico (Baston), ove egli aveva consumato un bicchiere di prosecco, verso mezzanotte si erano entrambi allontanati a bordo delle rispettive autovetture viaggiando di conserva (seguendo la vettura del Dal Bello quella del Gazzola).

Indi, a seguito del sinistro il Dal Bello lo aveva soccorso e gli aveva tra l'altro offerto, allo scopo di rinfrancarlo, una sorsata di whisky contenuto in una bottiglietta di vetro munita di tappo (verbale stenotipico f. 47).

Il Dal Bello nel confermare la circostanza ha precisato che si era dovuto, poi, allontanare subito verso mezzanotte e dieci perché aveva dei bambini piccoli da accudire (teste Dal Bello verbale stenotipico f. 34).

La allegazione difensiva appare poco credibile ponendosi in contrasto con la deposizione del teste Favretto il quale intervenuto sul luogo teatro del sinistro ha riferito di aver percepito la presenza del all'interno dell'autovettura adagiata nel fossato.

Se fosse vero quanto riferito dal prevenuto e dal teste Dal Bello si dovrebbe ipotizzare che il dopo essere stato soccorso dal Dal Bello ed aver bevuto una sorsata di whisky sarebbe poi ridisceso all'interno della vettura riversa nel fossato ed oltretutto avvolta nel fumo e con gli air-bag scoppiati: evenienza da ritenersi obiettivamente altamente improbabile.

Nell'ambito di tale articolato coacervo di elementi, non del tutto immune da profili di perplessità, come correttamente sottolineato dalla difesa e come sopra argomentato, si pone l'accertamento peritale difensivo di cui ha dato conto il teste tecnico della difesa Cottin Michele, persona qualificata in quanto specialista in Medicina Legale ed operante nell'ambito dell'Unità Operativa di Tossicologia Forense di Padova.

Il testimone, nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto e nella relazione tecnica dallo stesso dimessa, ha evidenziato che le analisi chimico-tossicologiche effettuate in sede ospedaliera avevano evidenziato inizialmente un valore di 2,10 g/l con tecniche immunometriche aspecifiche laddove l'unità operativa di Mestre aveva rilevato una concentrazione alcolica nel sangue pari a 1,79 g/l.

Sulla base di tale premessa il consulente difensivo, sul rilievo che l'esame era stato effettuato alle ore 1,50 (come risultante e dalla documentazione clinica acquisita) il lasso temporale decorrente dal verificarsi del sinistro (la cui collocazione temporale appare obiettivamente incerta alla luce dei rilievi sopra esposti) non consentirebbe di escludere il ragionevole dubbio che un'ora e dieci minuti prima ossia al momento della guida i livelli di alcol fossero inferiori.

Invero, il consulente, pur considerando il sinistro avvenuto alle ore 00,40 (ma tale dato non è del tutto attendibile potendo farsi risalire tale evento in ipotesi ad un momento sia pure di poco anteriore), ovvero circa 70 minuti prima del prelievo ematico, deduce che, essendo stata effettuata l'analisi di un solo campione ematico e non essendo stato effettuato un test con etilometro nell'immediatezza dell'incidente, tale evenienza non consentirebbe la possibilità di effettuare un confronto tra risultati analitici di prove effettuate in momenti diversi, né determinare l'andamento temporale dell'alcolemia dopo il sinistro.

Con la conseguenza che, con i dati a disposizione, non è possibile stabilire quale fosse la fase della cinetica dell'alcol (assorbimento, picco massimo o eliminazione) al momento del prelievo in Pronto Soccorso.

Invero, a prescindere dalla gradazione della bevanda alcolica assunta, la concentrazione ematica di etanolo raggiunge il picco dopo circa 40/90 minuti calando poi ogni ora di 0.11-0.24 g/l durante la fase di eliminazione.

E poiché non può escludersi la possibilità che il campione di sangue sia stato prelevato in corrispondenza del picco massimo di concentrazione del'etanolo non si può di conseguenza escludere che al momento dell'incidente l'etanolo fosse ancora nella fase iniziale di assorbimento e che pertanto i valori di alcolemia fossero molto più bassi di quelli e inferiori ai limiti di legge (ved. relazione tecnica a firma del teste tecnico Cottin pag. 6).

Invero la conclusione cui giunge il consulente della difesa, ad avviso del giudicante non consente di pervenire, in termini di ragionevole certezza, sulla base del tasso di concentrazione alcolica riscontrato in sede di analisi ematochimica all'effettivo livello di



concentrazione al momento del sinistro cui è necessario rapportarsi per determinare la colpevolezza dell'imputato.

Non senza rilevare che il consulente assumendo come orario in cui si sarebbe verificato il sinistro le ore 00,40 in realtà muove un dato di partenza neppure del tutto favorevole all'imputato non potendosi escludere completamente che il sinistro (anche alla luce delle incertezze mnemoniche palesate dal teste Favretto) possa essersi verificato in una fase sia pur di poco antecedente.

Tutto ciò non esclude, alla luce delle condizioni soggettive evidenziate dai verbalizzanti sulla persona del - il quale a stento si reggeva in piedi, barcollava ed una volta avvicinatosi ai militari emanava un fortissimo alito vinoso - che possa ritenersi configurabile l'ipotesi prevista dalla lettera a) dell'art. 186 CdS che punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro colui che si pone alla guida di un veicolo ove sia stato accertato un tasso alcolico superiore a 0,5 g/l: evenienza concretamente ravvisabile nel caso in esame la quale, pur giustificando il proscioglimento dell'imputato con la formula dubitativa di cui al dispositivo, comporta la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza.

In rito, s'impone la revoca del decreto penale di condanna opposto.

La complessità dei fatti e la pluralità di profili considerati giustificano la protrazione a giorni 75 del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 464, 530, 2° comma c.p.p.

revocato il decreto penale di condanna opposto,

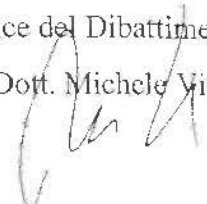
assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Treviso per quanto di competenza.

Motivazione riservata in giorni 75.

Treviso, li 10 febbraio 2016

Il Giudice del Dibattimento
Dott. Michele Vitale



10-5-16